

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: URAS)

Roma, 18 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (COM(2016) 491)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede l'instaurazione di un sistema comune europeo di certificazione delle apparecchiature di controllo (screening) di sicurezza dell'aviazione, utilizzate per il controllo delle persone, del bagaglio a mano, del bagaglio da stiva, delle forniture e di merci e posta aviotrasportate (per esempio apparecchiature di rilevazione dei metalli, gli *scanner* di sicurezza e i sistemi di rilevamento di esplosivi), secondo i requisiti di prestazione di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 e i relativi atti integrativi o di esecuzione;

considerato che le apparecchiature di controllo nel settore della sicurezza aerea rappresentano un mercato ragguardevole, con un fatturato globale annuo di 14 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nella sola UE, e che gli aeroporti e i poli di trasporto aereo sono tra i settori con il più alto potenziale di crescita;

rilevato che con un sistema unico di certificazione, sarà sufficiente effettuare l'omologazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione in un solo Stato membro, in quanto il certificato rilasciato sarà valido, con effetto immediato, in tutti gli Stati membri dell'UE, con ciò aumentando l'efficienza complessiva del mercato dell'UE nel settore del controllo di sicurezza dell'aviazione e riducendo l'onere amministrativo dei fabbricanti, con effetti positivi anche sulla competitività globale dell'industria europea, in particolare rispetto ai concorrenti statunitensi;

ricordata la comunicazione della Commissione "Politica industriale della sicurezza – Piano d'azione per un'industria della sicurezza innovativa e competitiva (COM(2012) 417)", in cui si prevede anche che, "Subordinatamente a un'approfondita valutazione d'impatto e alla consultazione delle parti interessate, la Commissione proporrà due proposte legislative: una relativa all'istituzione di un sistema di certificazione armonizzato a livello di UE per le apparecchiature di controllo (rilevamento) aeroportuale e una relativa all'istituzione di un sistema di certificazione armonizzato a livello di UE per i sistemi di allarme. L'obiettivo è il mutuo riconoscimento dei sistemi di certificazione.";

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

considerato che i requisiti di prestazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, e gli ambiti, oggetti e persone da sottoporre a rilevamento (screening), sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008 e dai relativi atti integrativi o di esecuzione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 185/2010;

tenuto conto del parere motivato contrario espresso dalla Assemblée nationale francese in data 27 settembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di istituire un sistema comune di omologazione UE delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, che consenta il riconoscimento reciproco della certificazione di conformità tra gli Stati membri, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. Peraltro, l'articolo 17 prevede anche le idonee procedure, nel caso in cui l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sospetti che un'apparecchiatura presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, per chiedere al fabbricante di adottare tutte le misure correttive oppure di ritirarla dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, e informando l'organismo notificato competente.

Inoltre, secondo l'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 300/2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni previste, adottandole in seguito a una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario, e comunicandole tempestivamente alla Commissione europea, che le trasmette agli altri Stati membri.

Luciano Uras